

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1046)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1965
(V. Stampato n. 1943)*

d'iniziativa del deputato ZANIBELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 febbraio 1965*

**Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433,
per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto, è estesa per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni dal lavoro superiori ad un mese.

Art. 2.

Fermo restando il termine stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per

la presentazione da parte delle aziende delle domande di integrazione salariale ai sensi della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono riammesse in termine le domande di integrazione salariale presentate tardivamente, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.